

COMUNI DI SILIGO, BANARI E BESSUDE
(CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI)



**CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO
ANNI SCOLASTICI 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029**

CIG

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 E 2028/2029 a favore degli alunni residenti nei comuni di Siligo, Bessude e Banari e che frequentano le scuole dell'infanzia, scuola paritaria di San Michele, primaria e secondaria di primo grado ubicati nel Comune di Thiesi

Il Servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico". Pertanto, la Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27/01/1994, "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

Nell'organizzazione e gestione del servizio di trasporto scolastico la ditta appaltatrice è tenuta ad osservare tutta la normativa vigente in materia, incluse le disposizioni emanate successivamente all'affidamento del servizio.

Essa deve, inoltre, rispettare le leggi e i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria dei lavoratori addetti al servizio di trasporto, garantendo loro il corretto stato giuridico, il trattamento economico e quello previdenziale.

La ditta appaltatrice, così come il personale incaricato della guida dei mezzi, è altresì obbligata ad attenersi a tutte le norme, leggi e decreti relativi alla sicurezza e prevenzione dei rischi sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni e agli adempimenti previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

Il servizio di cui all'oggetto prevede le seguenti prestazioni principali:

- la raccolta degli alunni ammessi al servizio medesimo alle fermate assegnate, nonché trasporto per i tragitti casa-scuola e ritorno per tutta la durata dell'anno scolastico, in base ai calendari regionali e specifici di ciascun Istituto scolastico;
 - lo svolgimento delle operazioni di salita e discesa degli alunni in condizioni di massima sicurezza, garantendo modalità ordinate ed idonee a prevenire qualsiasi rischio di incidente.
 - Il servizio di assistenza ai minori durante tutte le fasi del servizio
- Il servizio dovrà essere svolto giornalmente nel rigoroso rispetto dei calendari scolastici, in modo da garantire la regolare frequenza degli alunni.

ARTICOLO 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Nello specifico il servizio sarà erogato a favore dei seguenti utenti che frequenteranno gli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029:

SCUOLA	SILIGO	BANARI	BESSUDE	TOTALE
SCUOLA INFANZIA	8	2	6	16
SCUOLA PRIMARIA	26	17	7	50
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO	16	12	9	37
Totale				103

Il numero degli alunni è presuntivo ed è ricavato dagli alunni iscritti all'a. s. 2026/27.

La data dell'inizio e della fine del servizio sarà subordinata all'approvazione del calendario scolastico delle lezioni da parte degli organi competenti.

Il contratto avrà durata di tre anni scolastici (2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029), con possibilità di proroga contrattuale di un ulteriore anno scolastico, secondo il calendario scolastico che verrà approvato con Deliberazione di Giunta Regionale, con decorrenza dal mese di settembre 2026 e fino al mese di giugno 2027, dal mese di settembre 2027 fino al mese di giugno del 2028 e dal mese di settembre 2028 fino al mese di giugno del 2029.

Il servizio di trasporto e assistenza al trasporto degli alunni è subordinato, oltre che ai periodi di vacanza previsti dal calendario scolastico anche a eventi imprevedibili legati all'astensione dal lavoro del personale docente e non docente e/o degli alunni dalle attività didattiche, ovvero per qualsiasi altra valida causa e/o a seguito di decisioni prese dall'autorità scolastica.

L'inizio e il termine del servizio verranno comunicati a mezzo mail.

Della sospensione del servizio, l'appaltatore dovrà essere informato, salvo i casi di accertata impossibilità, almeno entro il giorno precedente.

il servizio è riservato esclusivamente ai suddetti alunni residenti nei comuni di Siligo, Bessude e Banari.

La ditta affidataria è obbligata a trasportare unicamente gli utenti autorizzati

ARTICOLO 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto del servizio in oggetto decorre presumibilmente dal 15 settembre 2026, data di avvio dell'a.s. 2026/27 e avrà la durata di tre aa.ss: 2026/27, 2027/28 e 2028/29 con opzione di proroga contrattuale per un massimo di un ulteriore anno scolastico.

Si indice una procedura Aperta, ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici). Il criterio prescelto per l'aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall'art. 108, comma2, del d. lgs. n. 36/2023

L'offerta tecnica presentata in sede di gara dovrà rimanere invariata per tutta la durata del servizio.

Si procede ad aggiudicare anche se al Comune pervenga una sola offerta, se ritenuta conveniente; il Comune si riserva pure di non aggiudicare l'appalto qualora non ritenga alcuna offerta sufficientemente conveniente. Il servizio dovrà essere avviato, qualora ne sussistano i presupposti e su richiesta della stazione appaltante, anche nelle more della stipula contrattuale senza pretendere nessun onere aggiuntivo. In caso di mancata stipula/efficacia del contratto l'impresa avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito.

L'impresa affidataria, al termine della durata del contratto e in presenza di gara d'appalto in corso, bandita ma non completata per cause tecnico-organizzative, al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare alle medesime condizioni contrattuali la proroga tecnica del contratto sino a nuovo affidamento del servizio e comunque per non oltre sei mesi dalla scadenza del contratto

ARTICOLO 4 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è stato quantificato in via puramente previsionale sulla base di un'articolazione del servizio che tiene conto:

- numero degli alunni iscritti al servizio nell'anno scolastico 2025/2026;
- numero dei giorni di servizio;
- numero delle tratte;
- km totali percorsi;
- numero dei mezzi di trasporto impiegati;
- costo del personale;
- costi di gestione mezzi di trasporto;
- spese generali;
- utile di impresa.

L'importo stimato dell'appalto per gli aa.ss: 2026/2, 2027/28 e 2028/29 è pari a € **402.583,93 IVA esclusa** di cui:

- € **303.123,60 IVA esclusa** di costi della manodopera calcolati sulla base dei seguenti elementi: personale attualmente in servizio, livelli di inquadramento, ore di lavoro previste e applicazione del CCNL di settore e riferiti al servizio in oggetto.
- € **500,00 IVA esclusa**, costi della sicurezza per i rischi da interferenza come specificato nel DUVRI che si allega

Il contratto collettivo applicato è quello "Autoferrotranvieri" (codice CNEL I022) in corso di vigenza

OPZIONI DI RINNOVO:

Ove ricorrano i presupposti di legge, l'Ente Committente si riserva la facoltà, qualora lo ritenga opportuno e conveniente, di rinnovare il contratto di appalto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per l'a.s. 2029/30 (settembre 2029 –giugno 2030) per un importo pari ad

€ **121.995,13 IVA esclusa** di cui:

- € **101.041,20 IVA esclusa** di costi della manodopera calcolati sulla base dei seguenti elementi: personale attualmente in servizio, livelli di inquadramento, ore di lavoro previste e applicazione del CCNL di settore e riferiti al servizio in oggetto.

- **€ 500,00 IVA esclusa**, costi della sicurezza per i rischi da interferenza come specificato nel DUVRI che si allega

Il contratto collettivo applicato è quello “Autoferrotranvieri” (codice CNEL I022) in corso di vigenza.

VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO:

Il **valore massimo stimato dell'appalto** comprensivo anche degli eventuali rinnovi per il biennio 2029/2031, è pari a **€ 595.633,41**, di cui:

- **€ 303.123,60 IVA esclusa** di costi della manodopera calcolati sulla base dei seguenti elementi: personale attualmente in servizio, livelli di inquadramento, ore di lavoro previste e applicazione del CCNL di settore e riferiti al servizio in oggetto.

Il contratto collettivo applicato è quello “Autoferrotranvieri” (codice CNEL I022) in corso di vigenza.

Importo stimato dell'appalto per triennio 2026/29 IVA esclusa	OPZIONE 1 Importo opzione di rinnovo contrattuale a.s. 2029/30 IVA esclusa	Valore massimo stimato dell'appalto per Comprensivo delle opzioni 1 e 2 IVA esclusa
€402.583,93	€121.995,13	€ 524.579,06

ARTICOLO 5 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico e assistenza al trasporto degli alunni, consiste nel collegamento tra i Comuni di Siligo, Banari e Bessude con i plessi scolastici di Thiesi, per una tratta di circa 54 km a/r giornalieri. Il servizio è dimensionato per un bacino di utenza stimato in 103 alunni complessivi (come più sopra dettagliato) e deve essere garantito per l'intera durata dell'anno scolastico.

Il servizio dovrà essere svolto in conformità alle tratte, al numero di posti richiesti e alle frequenze stabilite, limitatamente ai mesi e ai giorni di effettivo funzionamento delle istituzioni scolastiche, secondo il calendario scolastico regionale.

Il trasporto sarà garantito agli alunni frequentanti i tre gradi di istruzione previsti (Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado) ivi compresi gli alunni con disabilità, mediante l'impiego di mezzi conformi alla normativa vigente in materia di trasporto scolastico.

Il servizio dovrà essere organizzato nel rispetto degli orari di ingresso e di uscita degli istituti scolastici e sarà articolato in:

- ✓ corse mattutine per l'accompagnamento a scuola;
- ✓ corse di rientro al termine delle lezioni.

La ditta dovrà organizzare ed espletare il servizio di trasporto in orari tali da consentire la regolare frequenza delle lezioni secondo la seguente articolazione giornaliera e settimanale:

SCUOLA DELL'INFANZIA.

Giorni come da calendario scolastico: 223 Circa

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 8.15 – 16.15

SCUOLA PRIMARIA.

Giorni come da calendario scolastico: 204 circa

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 8.15 – 16.15

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.

Giorni come da calendario scolastico: 204 circa

Dal lunedì al sabato

Dalle ore 8.10 – 14.10

Tali orari sono puramente indicativi e nel corso dell'anno scolastico potrebbero subire delle variazioni.

La ditta aggiudicataria è tenuta a garantire il servizio di trasporto anche per gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado nei giorni di svolgimento degli esami scritti di licenza media.

Gli orari del trasporto saranno stabiliti in relazione al calendario definito dall'Istituto di appartenenza per lo svolgimento delle prove; pertanto l'appaltatore dovrà informarsi preventivamente, al fine di assicurare la regolare fruizione del servizio e di evitare disagi agli alunni interessati.

Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato con la costante presenza di almeno un accompagnatore.

L'appaltatore dovrà svolgere il servizio con una quantità di automezzi ed una capienza degli stessi sufficienti a garantire il trasporto scolastico, sia in entrata che in uscita, con posti esclusivamente a sedere.

Deve essere garantito il trasporto dai punti di raccolta stabiliti fino alla scuola di competenza di ciascun alunno e viceversa.

Le operazioni di salita e discesa degli alunni dovranno essere effettuate in condizioni di massima sicurezza, con modalità ordinate e tali da prevenire qualsiasi incidente.

L'Ente Committente declina sin d'ora ogni responsabilità in merito agli eventuali incidenti che possano verificarsi durante queste operazioni

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio deve garantire il trasporto scolastico e assistenza al trasporto di tutta l'utenza indicata dall'Ufficio Servizio Pubblica Istruzione del Comune Capofila di Siligo e deve espletarsi secondo gli orari concordati con l'Ufficio stesso, come comunicati dalle Istituzioni Scolastiche (Istituto Comprensivo di Thiesi -e Scuola Paritaria San Michele di Thiesi), determinati nel rispetto del calendario scolastico regionale. È richiesta una flessibilità nella gestione derivante da eventuali comunicazioni delle Istituzioni scolastiche inerenti a scioperi o altri imprevisti, che richiedano un tempestivo intervento dei mezzi di trasporto.

Gli orari di servizio dovranno essere rigorosamente rispettati per consentire agli studenti trasportati l'ingresso in orario ed il rientro al proprio domicilio nel minor tempo possibile.

Gli itinerari – punti di raccolta e le relative modalità da rispettare dovranno essere stabiliti in collaborazione con il competente Ufficio Servizio Pubblica Istruzione, tenuto conto dei dati e delle informazioni rese dall'Istituzione scolastica di riferimento;

Il servizio oggetto del presente Capitolato è considerato di pubblica utilità e non può essere interrotto, sospeso o abbandonato se non per comprovate cause di forza maggiore.

La Ditta incaricata per nessun motivo può esimersi dall'effettuare il servizio e, a tal proposito, dovrà dotarsi di automezzi e autisti di riserva sufficienti.

In caso di sciopero, assemblea del personale docente o altre cause che comportino modifiche temporanee degli orari di inizio o termine delle lezioni, la ditta affidataria è tenuta a garantire il servizio sia all'orario comunicato sia, se necessario, all'orario ordinario, senza alcun corrispettivo aggiuntivo.

Nel caso in cui, per sopraggiunte avarie, gli automezzi non possano essere utilizzati, l'appaltatore è tenuto ad avvisare immediatamente il Comune Capofila di Siligo e ad assicurare una tempestiva sostituzione degli stessi ovvero garantire il servizio mediante Ditta autorizzata al trasporto di persone, a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo per il Comune.

In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, l'affidatario dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione al Comune e agli utenti. Ogni automezzo dovrà essere dotato di telefono cellulare o altro dispositivo adeguato al fine di garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità eventualmente occorsa (ad esempio in occasione di incidenti), evitando in tal modo l'abbandono del mezzo medesimo e degli studenti trasportati.

Nell'eventualità che la ditta aggiudicataria non provveda a quanto precedentemente indicato, la S.A. si riserva la facoltà di richiedere la prestazione ad altra ditta, addebitando i costi alla ditta affidataria e nel contempo si riserva, altresì, anche la facoltà di procedere all'applicazione della relativa penale sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 16 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 7 - MEZZI DI TRASPORTO E CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.)

L'appaltatore deve utilizzare un numero di mezzi e di addetti ritenuti adeguati all'espletamento del

servizio in maniera efficiente, nel rispetto del numero degli studenti trasportati, in considerazione del percorso e dell'assoluto rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni dei plessi scolastici, conformandosi agli standard di qualità richiesti, al numero di posti nella carta di circolazione, ai limiti di velocità e alle altre norme imposte dal codice della strada.

L'Appaltatore è responsabile della completa e continua efficienza dei mezzi adibiti al trasporto.

In caso di guasto o impedimento che non consentono l'ordinario espletamento del servizio incombe sull'appaltatore l'obbligo di mettere a disposizione altri mezzi altrettanto idonei, previa comunicazione al Comune Capofila.

Tali veicoli, sia di proprietà o nella disponibilità giuridica della ditta affidataria devono essere e conformi a:

- D.M. 18.04.1977 e ss.mm.ii.;
- Decreti del Ministro dei Trasporti 31.01.1997, modificati e integrati dai D.M. 13.01.2004 e D.M. 01.04.2010 e relative circolari in materia di trasporto scolastico;
- Nuovo Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.) e relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii.).
- D.M. 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla successiva circolare D.G. n. 23 del 11/03/1997 del Ministero dei trasporti e della Navigazione, per il quale occorre che i vettori adottino ogni provvedimento idoneo alla protezione dei bambini durante il trasporto.
- DM 17 giugno 2021 – Criteri Ambientali Minimi "...per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada, servizi di trasporto non regolare di passeggeri...",
- Decreto ministeriale 23/02/1999 n.88, in materia di accertamenti e controllo di idoneità fisica e psico - attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, valorizzando le previsioni che impongono di sottoporre a visita di revisione i dipendenti quando sorgano dubbi sulle loro condizioni.

I veicoli di tipologia Euro 6 devono garantire una capacità di trasporto adeguata al numero di utenti e accompagnatori.

Per i veicoli omologati M1 diesel non possono essere utilizzati veicoli EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5. Per i veicoli omologati M.1 con altra alimentazione, non possono essere utilizzati mezzi EURO 0, EURO 1 e EURO 2.

Per i veicoli omologati M.2, M.3 o uso speciale scuolabus, non possono essere utilizzati veicoli omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4.

Per i mezzi ad alimentazione elettrica non sono previste limitazioni.

Non possono essere utilizzati veicoli la cui data di immatricolazione sia antecedente di oltre 10 anni rispetto all'inizio dell'anno scolastico di utilizzo.

I veicoli adibiti al Servizio, acquistati o acquisiti in leasing, locazione o noleggiati, durante l'esecuzione del contratto, devono essere conformi alle specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 17 giugno 2021, Allegato 1 – lett. D (esclusi veicoli con accesso per sedie a rotelle), E ed H (pubblicato in G.U. n. 157, del 2 luglio 2021) ed in possesso dei mezzi di prova previsti nel suddetto Decreto.

I grassi e gli oli lubrificanti, utilizzati per i mezzi adibiti al Servizio, devono essere costituiti da prodotti biodegradabili e/o a base rigenerata, conformi alle specifiche tecniche di riferimento contenute nei suddetti criteri ambientali minimi, o da lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE) o etichette equivalenti conformi alla UNI EN ISO 14024.

È vietato sugli autobus un carico di passeggeri a sedere superiore al massimo fissato nella carta di circolazione. Non è consentito il viaggio di passeggeri in piedi anche se previsto dalla carta di circolazione.

La ditta affidataria è responsabile di tutti gli oneri diretti e indiretti relativi all'uso dei veicoli e al rispetto delle norme stradali.

Gli automezzi devono essere inoltre equipaggiati con:

- pneumatici invernali (nel periodo previsto dalla legge);
- giubbotti riflettenti ad alta visibilità;
- cassetta di pronto soccorso;
- un estintore a schiuma, di tipologia adeguata al mezzo e al tipo di servizio;
- impianti di climatizzazione e preriscaldatore autonomo;
- telefono cellulare con dispositivo viva voce o auricolare, in dotazione all'autista, per garantire comunicazioni tempestive e da utilizzare in caso di imprevisti o situazioni urgenti;
- qualsiasi altro dispositivo previsto dalle normative vigenti.

Durante lo svolgimento del servizio, ciascun veicolo dovrà esporre un cartello ben visibile dall'esterno recante la dicitura: "Servizio scuolabus- Comuni di Siligo- Banari-Bessude".

Gli automezzi adibiti al trasporto devono essere regolarmente assicurati inclusa la copertura per terzi trasportati. Gli automezzi devono essere costantemente puliti.

Durante il trasporto e la consegna degli alunni agli operatori scolastici o ai rispettivi genitori deve essere garantita la massima vigilanza da parte degli accompagnatori designati.

Il gestore del servizio e il personale impegnato dovranno mantenere un contegno civile e corretto nei confronti dei trasportati.

I mezzi di trasporto dovranno essere dotati di idonei posti per gli accompagnatori come previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno del 31.01.1997.

L'Appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento del servizio rimanendo a suo completo carico ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a terzi nell'esercizio dell'incarico.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI

La Ditta aggiudicataria dovrà:

A) Con riferimento al personale impiegato e ai mezzi utilizzati comunicare alla Stazione Appaltante i seguenti dati prima della stipula del contratto o dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza:

- nominativo del referente e del soggetto responsabile dei rapporti contrattuali tra appaltatore e Stazione Appaltante;
- elenchi nominativi del personale impiegato allegando, per gli autisti, copia della patente;
- copia dei libretti di circolazione dei mezzi impiegati nel servizio, incluse le riserve;

B) Con riferimento al rapporto di lavoro:

- inquadrare tutto il personale impiegato, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Dlgs. 36/2023, nel rispetto delle norme contenute nel vigente CCNL Autoferrotranviere (Cod. CNEL I022), In caso di applicazione di CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante, l'aggiudicatario dovrà inquadrare il personale in un livello equivalente per mansioni, trattamento economico e normativo, al parametro 158 del CCNL sopra indicato.

- applicare integralmente il Contratto medesimo ed eventuali accordi integrativi aziendali e territoriali.

Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente appalto svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nei servizi. Qualora l'affidatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva) la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 11 comma 6, del D. Lgs. 36/2023, tratterrà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi. In caso di gravi e ripetute violazioni dei suddetti obblighi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, previa diffida ad adempiere e procederà alla risoluzione dello stesso destinando gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

C) Con riferimento alla Sicurezza sul luogo di lavoro:

- garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell'appalto. La Ditta aggiudicataria, nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/2008, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata alla Stazione Appaltante a qualsiasi titolo.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a:

- informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente alla gestione delle emergenze, nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti e nei mezzi in cui è destinato ad operare e sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti;
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;

- garantire nel servizio la presenza costante di almeno un coordinatore dell'emergenza;
- comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;
- dotare il proprio personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale, in quantità e qualità adatta alle esigenze, nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione.
- garantire l'esecuzione delle corse necessarie anche in caso di variazioni occasionali dell'orario scolastico (uscite anticipate, modifiche di orario delle lezioni, ecc.), nonché in occasione di assemblee, *lectio brevis* o scioperi del personale scolastico.

D) Ulteriori obblighi:

La Ditta aggiudicataria è tenuta a:

- far rispettare il divieto di fumo in tutti i mezzi utilizzati per il servizio;
- provvedere a pulizia e igienizzazione quotidiana del mezzo;
- dotare i mezzi di cinture di sicurezza omologate;
- dotare i mezzi di gradino laterale meccanico o elettrico;
- segnalare immediatamente alla Stazione Appaltante tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo per l'incolumità di terzi;

Per il trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, ai sensi del D.M. 31.01.1997 – già citato - e successiva circolare n. 23 dell'11.03.97, occorre che i vettori adottino ogni provvedimento idoneo alla protezione dei bambini durante il trasporto.

L'aggiudicataria si impegna comunque a rispettare ogni altra normativa vigente inerente in materia di trasporto, di trasporto scolastico non compresa nelle disposizioni citate nel presente Capitolato.

L'Ente Committente si riserva comunque, dopo l'aggiudicazione, di effettuare controlli per la verifica sull'idoneità del mezzo.

Qualora fossero rilevate inefficienze e/o difformità, la Ditta aggiudicataria dovrà provveder all'eliminazione delle stesse, prima dell'inizio del servizio, pena la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

La Ditta aggiudicataria dovrà produrre, almeno 15 giorni prima dell'avvio del servizio, la seguente

documentazione:

- 1 – documentazione relativa alle coperture assicurative, per i massimali richiesti nell'art. 4.4;
- 2 – documentazione di regolare revisione dell'automezzo alla M.C.T.C.;
- 3 – comunicazione inerente il tipo di rapporto di lavoro con cui la Ditta è legata al conducente dei mezzi, documentazione di possesso della patente specifica prevista dalla legge per il personale addetto alla guida, nonché il numero di cellulare di servizio, di cui ogni autista deve essere dotato.

La Ditta Aggiudicataria dovrà utilizzare automezzi che, per dimensioni ed altre caratteristiche, non determinino problemi di sicurezza alla viabilità sui percorsi.

L'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune Capofila comunicherà alla ditta gli orari effettivi dell'inizio e della fine delle lezioni, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.

In caso di esigenze organizzative comunicate dagli istituti scolastici, la Ditta è tenuta ad effettuare il servizio anche in orari diversi rispetto a quelli usuali.

La Ditta ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto e assistenza al trasporto degli studenti residenti nei Comuni dell'Associazione e non è permesso l'accesso al trasporto a persone estranee al servizio, se non esplicitamente autorizzato dagli uffici competenti dell'Associazione.

Durante lo svolgimento del servizio, il personale ad esso adibito deve osservare le seguenti prescrizioni:

- a) non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli studenti privi di sorveglianza;
- b) assicurarsi che gli studenti salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza;
- c) non usare gli automezzi durante i percorsi prestabiliti per il trasporto scolastico, per esigenze personali o per trasportare terze persone (se non quelle indicate dagli uffici competenti);
- d) tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
- e) non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- f) non fumare sul mezzo;
- g) osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti in precedenza e svolgere i servizi richiesti con la massima cura e attenzione;
- h) utilizzare il telefono cellulare solo per comunicazioni di servizio con appositi strumenti di sicurezza;
- i) mantenere un contegno riguroso e corretto in servizio;
- j) segnalare immediatamente all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune Capofila quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possono impedire il regolare adempimento dello stesso;

k) rispettare ogni norma prevista dal codice della strada o comunque utile per la salvaguardia dell'incolumità degli utenti.

ARTICOLO 9 - PERSONALE

7.1 Per l'espletamento del servizio in oggetto la ditta dovrà avere piena disponibilità dei mezzi, attrezzature e personale adeguati alle prestazioni richieste. Tutti i mezzi impiegati dovranno comunque risultare in regola con le norme disciplinanti la circolazione degli autoveicoli, dovranno essere provvisti di adeguata copertura assicurativa, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi, essere in perfetto stato di efficienza, sicurezza e comfort; essere in regola con le revisioni generali ed annuali.

Per le attività di gestione del servizio oggetto del presente capitolato, la ditta dovrà disporre di personale sufficiente, qualificato ed idoneo allo svolgimento del servizio stesso, consistente in un autista e un accompagnatore su ogni mezzo (infanzia e primaria) e solo autista (Scuola secondaria di primo grado).

7.2 Al personale deve essere applicato il CCNL Autoferrotranvieri (TPL). Per la figura dell'autista, il costo della manodopera è parametrato sulla qualifica Parametro 158.

7.3 L'appalto prevede un impegno orario settimanale di 20 ore per ciascuna figura professionale, volto a garantire la stabilità occupazionale e la copertura dei tempi di disponibilità nei turni frazionati.

7.4 Requisiti richiesti per il personale

I conducenti devono essere muniti di patente di guida di categoria D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) in corso di validità. Il conducente non deve essere destinatario di provvedimenti ostativi sulla patente o sui documenti di guida necessari (Codice della strada).

Il conducente deve obbligatoriamente essere munito di distintivo riportante le proprie generalità e quelle della Ditta Aggiudicataria. In particolare il conducente dovrà:

- ✓ espletare il servizio con diligenza adottando le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza degli utenti in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e discesa, chiusura e apertura porte, avvio dello scuolabus);
- ✓ tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino;
- ✓ essere dotato di telefono cellulare a disposizione dell'autista con auricolari Bluetooth o vivavoce o tecnologie similari (che comunque non richieda all'autista, per il funzionamento, l'uso delle mani, o distrazione della vista dalla guida del mezzo), al fine di garantire la tempestiva comunicazione con gli uffici preposti; il numero del cellulare dovrà essere fornito alla Stazione Appaltante;
- ✓ controllare l'interno dell'automezzo per verificare la presenza di oggetti e persone alla fine di ogni giro di ogni itinerario.

È vietato al conducente durante lo svolgimento del servizio:

- ✓ fumare a bordo del mezzo;
- ✓ assumere bevande alcoliche o sostanze stupefacenti;
- ✓ esprimersi con modi inappropriati e con gesti diseducativi o comunque, non inerenti alle proprie mansioni;
- ✓ far salire sugli autobus persone estranee al servizio stesso o non autorizzate dagli uffici competenti;
- ✓ raccogliere e far scendere gli alunni in punti diversi da quelli prestabiliti;
- ✓ portare animali o cose sugli autobus;
- ✓ deviare dal percorso per esigenze personali;
- ✓ dar adito a discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e la Stazione Appaltante;
- ✓ prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dagli uffici comunali se non previa autorizzazione degli stessi referenti.

Accompagnatore/assistente di bordo:

Esperienza professionale minima di un anno in attività similari di cura e vigilanza di gruppi di minori;

Compiti:

- vigilare sugli alunni durante tutte le fasi del trasporto, garantendo ordine e sicurezza;
- assistere gli alunni nelle operazioni di salita e discesa dal mezzo, con particolare attenzione agli utenti con disabilità o con difficoltà motorie;
- accertarsi che gli alunni occupino regolarmente i posti a sedere e utilizzino, ove previsti, i dispositivi di sicurezza;
- mantenere un comportamento corretto, educato e rispettoso, favorendo un clima sereno a bordo del mezzo;
- segnalare tempestivamente all'autista e all'Ente Committente eventuali problematiche o situazioni che possano compromettere la sicurezza o il regolare svolgimento del servizio;
- collaborare con l'autista nelle procedure di emergenza e nell'adozione delle misure necessarie per la sicurezza degli alunni;
- verificare la presenza degli alunni al momento della salita e della discesa, segnalando eventuali assenze o anomalie;
- mantenere costanti rapporti di collaborazione con le famiglie e con il personale scolastico per garantire la corretta gestione del servizio.

Accompagnatore/assistente agli alunni con disabilità certificata L. n. 104/1992, art. 3, comma 3:

Esperienza professionale minima di un anno maturata in attività simili di cura e assistenza;

Compiti:

- garantire assistenza individuale (rapporto 1:1) supportando l'alunno nell'uso di ausili, presidi o attrezzature eventualmente necessarie;
- mantenere un comportamento rispettoso e adeguato, promuovendo l'integrazione dell'alunno e il suo benessere;
- segnalare tempestivamente all'autista, all'Ente Committente, alle famiglie o al personale scolastico eventuali problematiche riscontrate durante il servizio di trasporto dell'alunno con disabilità;
- curare i rapporti con le famiglie e con il personale scolastico, al fine di garantire la continuità e l'adeguatezza del servizio in relazione alle specifiche esigenze dell'alunno con disabilità.

Il numero degli accompagnatori/assistenti agli alunni con disabilità certificata L. n. 104/1992, art. 3, comma 3 potrebbe variare a seguito di successiva comunicazione da parte della scuola.

L'appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'avvio del servizio, i nominativi dei conducenti. La Stazione appaltante potrà richiedere la sostituzione di quelli che, a suo insindacabile e motivato giudizio, risultassero non idonei o inadatti sia sotto il profilo della sicurezza, sia sotto l'aspetto della disponibilità nei confronti degli utenti del servizio oltre che per mancato assolvimento degli incarichi affidati o violazione dei divieti imposti.

L'appaltatore deve procedere alla sostituzione con urgenza e comunque non oltre sette giorni dalla richiesta. Nell'esecuzione del servizio il personale dovrà attenersi al programma e agli itinerari del trasporto scolastico predisposto dalla Stazione Appaltante, raccogliendo le eventuali richieste o reclami delle famiglie degli utenti e riportandole agli Uffici Comunali competenti. In caso di sostituzione per qualsiasi motivo l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante il nominativo del nuovo conducente e comunque prima della presa in servizio.

In caso di problemi, deviazioni della viabilità, o altro che alteri o ritardi in maniera sensibile il normale svolgimento del servizio, l'autista non può prendere autonome decisioni ma, in accordo con il personale di accompagnamento, dovrà contattare la Direzione competente del Comune di Siligo per avere le necessarie disposizioni.

ARTICOLO 10 – RISPETTO DEL D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii

1. L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81/2008. Per quanto riguarda l'emergenza antincendio (ove ne ricorrano gli obblighi di osservanza) l'impresa è tenuta a presentare alla stazione appaltante:

- nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente;
- dichiarazione di essere in possesso del documento di valutazione dei rischi;

l'elenco dei lavoratori designati per la gestione dell'emergenza antincendio e l'indicazione del suo Responsabile e di eventuali delegati. Gli addetti dovranno essere in possesso dell'attestato di idoneità come previsto dal D.lgs. 81/2008 che documenta la loro formazione secondo quanto indicato al D.M. 10.03.1998;

-Il piano di emergenza interno.

2. Si dovranno altresì rispettare le norme del D.M 10/03/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

L'aggiudicatario dovrà garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e

sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

3. Dovrà comunicare alla stazione appaltante al momento della stipula del contratto il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 81/2008 al fine di coordinare le misure di prevenzione e protezione dai rischi.

In accordo a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 ai lavoratori dell'impresa/ raggruppamento che operano negli stabilimenti della Stazione Appaltante sono applicate le stesse norme di tutela previste in materia di pronto soccorso aziendale (ex decreto 388/03) per i lavoratori dipendenti della stazione appaltante.

4. Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte dell'impresa/raggruppamento preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.lgs. 81/2008.

5. L'Amministrazione si impegna a comunicare all'aggiudicatario gli eventuali pericoli derivanti dai luoghi sedi di servizi, oltre a fornire comunicazioni successive a modifiche che dovessero sopraggiungere.

6. L'aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante un elenco nominativo del personale che verrà adibito per l'espletamento dei servizi oggetto di appalto con l'indicazione per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto. Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi. L'aggiudicatario si impegna a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni alla stazione appaltante.

7. Il personale dovrà essere provvisto di targhetta di riconoscimento a norma della circolare del Ministero della Sanità Prot. 100/SCPS/3.15697 del 31.10.1991 ed in base alle normative di tutela della salute nei luoghi di lavoro, identificativo della ditta, della persona e della mansione svolta.

ARTICOLO 11 - INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Poiché le funzioni richieste rientrano tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della Legge n. 146/1990 e ss.mm.ii., la ditta affidataria è tenuta ad assicurare, in ogni circostanza, la continuità e la regolarità del servizio.

In caso di sciopero, assemblea del personale docente o altre cause che comportino modifiche temporanee degli orari di inizio o termine delle lezioni, la ditta affidataria è tenuta a garantire il servizio sia all'orario comunicato sia, se necessario, all'orario ordinario, senza alcun corrispettivo aggiuntivo.

L'aggiudicatario deve rispettare la normativa vigente sui servizi pubblici essenziali durante gli scioperi.

In caso di eventi accidentali che impediscano il trasporto degli alunni, la ditta affidataria deve comunicare l'interruzione del servizio entro 15 minuti dall'orario previsto o dal verificarsi dell'evento. La ditta affidataria è obbligata a garantire i successivi servizi di trasporto programmati nella stessa giornata, mettendo a disposizione un mezzo idoneo sostitutivo.

Nell'eventualità che la ditta aggiudicataria non provveda a quanto precedentemente indicato, l'Ente Committente si riserva la facoltà di richiedere la prestazione ad altra ditta, addebitando i costi alla ditta affidataria e si riserva, altresì, anche la facoltà di procedere all'applicazione della relativa penale sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 16 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La ditta affidataria è tenuta, entro dieci (10) giorni naturali consecutivi dal verificarsi dell'evento accidentale, a comunicare l'accaduto al Committente, allegando documentazione idonea a comprovare la causa.

In caso di omissione o ritardo nella comunicazione il Committente si riserva il diritto di applicare la penale prevista dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 12 - CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio in oggetto rientra tra quelli ricompresi nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE alla voce:

Codice CPV 60130000-8 Servizi speciali di trasporto di passeggeri su strada.

L'appalto del servizio verrà aggiudicato mediante procedura aperta sopra soglia con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108 comma 1 e 2 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., secondo criteri oggettivi finalizzati a valutare le offerte che offrono maggiori garanzie e sicurezza rispetto alla fornitura del servizio oggetto dell'appalto.

L'aggiudicazione avverrà, a giudizio insindacabile di apposita Commissione di gara all'uopo nominata, a favore del concorrente che avrà totalizzato il maggiore punteggio.

La valutazione dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Offerta Tecnica	80
Offerta Economica	20

ARTICOLO 13 CLAUSOLA SOCIALE

Il presente appalto è soggetto all'applicazione delle clausole sociali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici, nonché agli obblighi e agli impegni previsti dall'articolo 102 del medesimo Codice.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di:

- ✓ assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario;
- ✓ attuare gli impegni previsti nel "progetto di assorbimento" presentato durante la fase di gara;
- ✓ adottare il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) indicato nei documenti di gara, oppure un CCNL alternativo proposto dal Concessionario durante la fase di gara, purché tale contratto garantisca pari tutele economiche e normative per i lavoratori e per quelli in subappalto, rispetto a quanto previsto dal CCNL indicato nel Disciplinare di gara (come da eventuale dichiarazione di equivalenza presentata in sede di gara, conforme a quanto previsto dall'articolo 5 dell'allegato I.01 del Codice, attestante che il CCNL alternativo offre le stesse tutele);
- ✓ applicare le eventuali disposizioni del CCNL applicato in materia di cambi di gestione;
- ✓ assicurare l'osservanza della legge n. 68 del 1999;
- ✓ assicurare l'osservanza degli obblighi relativi all'allegato II.3, art.1, comma 1, 2 e 3 del Codice;
- ✓ garantire ai sensi dell'art.4, comma 4 e 7, dell'allegato II.3 del Codice che almeno il 30 % delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia costituito da donne e che almeno il 10 % delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia costituito da giovani (under 36)

ARTICOLO 14 - POLIZZE ASSICURATIVE

Responsabilità gestionale e obblighi di sicurezza:

L'aggiudicatario assume piena e diretta responsabilità nella gestione del servizio appaltato, sollevando L'Ente Committente da ogni correlata responsabilità. È pertanto tenuto ad adottare tutte le cautele, misure e accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti e del personale, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. L'esecuzione del servizio deve avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

Responsabilità civile

Ogni responsabilità civile per danni arrecati a persone o cose, sia agli utenti trasportati che a terzi, derivante dallo svolgimento del servizio o da cause a esso connesse, resta a totale carico dell'aggiudicatario. In tali casi la ditta è obbligata a risarcire, a proprie spese, i danni causati, esonerando l'Ente Committente da qualsiasi responsabilità.

Obblighi assicurativi preliminari:

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire e consegnare all'Ente Committente idonee polizze assicurative (R.C.A./R.C.T./R.C.O.) con massimali adeguati, conformi alla normativa vigente, a copertura dei rischi inerenti la gestione del servizio appaltato.

In particolare:

- i mezzi utilizzati devono essere coperti da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile ai sensi del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) e ss.mm.ii.;
- la garanzia per i terzi trasportati deve essere riferita a un numero di posti non inferiore a quello indicato nella carta di circolazione.

Copertura assicurativa dei veicoli:

Per ciascun veicolo utilizzato, l'aggiudicatario deve disporre di polizza R.C.A. con massimali nei termini di legge. Tali massimali non limitano in alcun modo la responsabilità dell'aggiudicatario nei confronti di terzi, compresi i trasportati, e dell'Ente Committente.

Coperture integrative (R.C.T. e R.C.O.):

Per le prestazioni non coperte dall'assicurazione obbligatoria R.C.A., l'aggiudicatario deve stipulare, a

proprie spese, idonee polizze R.C.T. e R.C.O. Le polizze dovranno:

- essere espressamente riferite al servizio oggetto dell'appalto;
- avere durata pari a quella del contratto di appalto;
- prevedere espressamente la rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti dell'Ente Committente per qualsiasi somma corrisposta a titolo di risarcimento danni.

Responsabilità in caso di sinistro:

Le polizze assicurative non liberano l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità. Restano a carico

dello stesso eventuale scoperto o franchigie. L'aggiudicatario risponde integralmente di tutti i sinistri occorsi durante il viaggio, nelle operazioni preparatorie o accessorie, nella salita e discesa, nonché nelle soste e fermate, sia per i passeggeri che per i beni da essi trasportati. L'Ente Committente è esonerato da ogni responsabilità civile e penale.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare immediatamente all'Ente Committente ogni incidente verificatosi, indipendentemente dalla gravità o dal verificarsi di danni.

Variazioni:

Ogni variazione riguardante le polizze deve essere comunicata tempestivamente all'Ente Committente e, comunque, entro cinque giorni lavorativi dalla variazione stessa.

Sollevamento di responsabilità dell'Ente Committente:

quest'ultimo rimane esonerato da ogni responsabilità in caso di inosservanza, da parte dell'aggiudicatario, delle norme di viabilità o relative al trasporto delle persone.

ARTICOLO 15 – RESPONSABILITA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta affidataria risponde direttamente di tutti i danni a persone e cose che possano derivare dal servizio prestato.

In particolare, ogni responsabilità relativa alla salita e discesa degli utenti e dei fruitori del servizio è a completo ed esclusivo carico della ditta affidataria stessa.

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto deve avvenire per tutta la durata dell'appalto in piena conformità alle norme di legge, ai regolamenti e agli atti amministrativi vigenti in materia di trasporto scolastico.

La ditta affidataria è responsabile del pieno e corretto adempimento del servizio; qualsiasi inosservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o di quanto indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto o nel contratto di appalto solleva l'Ente Committente da ogni responsabilità.

Il servizio si intende esercitato a totale rischio e pericolo della ditta affidataria, senza alcun diritto a sussidi o compensi aggiuntivi oltre al corrispettivo pattuito.

ARTICOLO 16 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del servizio di trasporto scolastico in tutte le sue forme, ed in particolare verificherà che in sede di esecuzione l'aggiudicatario rispetti sia quanto richiesto dalla Stazione Appaltante sia quanto indicato in sede di offerta tecnica dall'operatore economico stesso.

I controlli saranno svolti dal Committente sull'andamento del servizio in generale nonché sui veicoli utilizzati, sui luoghi ove gli stessi sono parcheggiati, sul parco veicoli e sul personale impiegato e, in particolar modo, sulla sussistenza delle abilitazioni necessarie allo svolgimento delle attività a cui sono preposti nell'esecuzione contrattuale.

I controlli potranno essere di varia natura ovvero potranno consistere in sopralluoghi dei luoghi interessati dal servizio, in ispezioni dei veicoli utilizzati e loro componenti, accessi e verifiche. La Ditta aggiudicataria si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare al Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Tale comunicazione dovrà pervenire al Committente entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dalla Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Committente. In caso di inadempimento da parte della Ditta aggiudicataria a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ARTICOLO 17 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL COBNTTRATTO (D.E.C.)

Prima dell'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP), provvederà a nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il quale avrà il compito di controllare e monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto verrà comunicato formalmente alla ditta aggiudicataria

ARTICOLO 18 – DIVIETO DI SUBAPPALTO.

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di sub concedere a terzi la gestione del servizio oggetto del

presente appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto e risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione. In caso di infrazioni alle norme del presente Capitolato e del contratto commesse dal subappaltatore "occulto", si riterrà l'appaltatore unico responsabile verso l'Ente Committente e verso i terzi.

ARTICOLO 19 – PENALI

Il servizio oggetto dell'appalto deve essere eseguito secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nella offerta tecnica presentata in sede di gara. In caso di inadempimento, l'Ente Committente provvederà alla formale contestazione per iscritto via PEC. L'aggiudicatario potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione.

La contestazione deve prevedere i fatti oggetto di contestazione, le disposizioni che si intendono violate dalla Ditta Aggiudicataria e la sanzione che si intende irrogare a margine dell'analisi delle eventuali controdeduzioni presentate in replica dalla stessa Ditta. Nella controdeduzione la Ditta Aggiudicataria deve prendere posizione sui fatti e sulle violazioni contestate dal Comune offrendo, se del caso, prove documentali o indicandone altre non documentali.

Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti controdeduzioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 8 del presente capitolato.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % o il 20% (come precisato agli ultimi paragrafi del presente articolo) dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 12, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Per l'accertamento dell'inadempienza il Comune potrà tenere conto anche delle segnalazioni provenienti da terzi e dai familiari degli utenti, purché adeguatamente documentate.

L'Ente Committente, a tutela delle violazioni delle norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare le seguenti penali:

1. Mancato rispetto del piano di assorbimento del personale del gestore uscente, per ragioni addebitabili all'aggiudicatario, di cui all'art. 10 del presente capitolato: il Committente addebiterà alla Ditta aggiudicataria una penale pari allo 0,5 dell'ammontare netto del contratto per ogni giorno di mancato adempimento, sia esso riferibile ad unità di personale non riassorbite, sia ad un assorbimento non conforme;
2. Mancato rispetto di quanto proposto in sede di gara nell'offerta tecnica: il Comune addebiterà alla Ditta aggiudicataria una penale giornaliera pari allo 0,5 dell'ammontare netto del contratto
3. Mancata effettuazione del servizio: il servizio di trasporto scolastico oggetto del presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non potrà subire sospensioni e/o interruzioni. Pertanto, per ogni caso di sospensione e/o interruzione anche parziale del servizio, il Comune addebiterà alla Ditta aggiudicataria l'importo sostenuto per far svolgere il servizio al primo operatore economico disponibile per tutti i giorni di mancato servizio e per ogni linea oltre ad una penalità di € 500,00 per ogni giorno di mancata effettuazione del servizio. Al secondo episodio nell'anno scolastico, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto. Per la mancata effettuazione parziale del servizio (mancata effettuazione dell'andata o del ritorno) sarà addebitata alla Ditta Aggiudicataria la penale di € 250,00;
4. Per ogni caso di ritardo nell'effettuazione del servizio per cause imputabili alla Ditta Aggiudicataria (compreso il traffico urbano e/o extra urbano non eccezionale), il Committente applicherà una penale: per un ritardo maturato ad ogni fermata del percorso tra 15 e 30 minuti, sarà pari ad € 200,00; per ritardi oltre i 30 minuti verrà applicata una penale pari ad € 300,00. In caso di comportamento recidivo da parte della Ditta Aggiudicataria, l'importo della penale può essere raddoppiato, a discrezione del Committente;
5. Effettuazione del servizio in difformità dal Piano annuale del trasporto scolastico stabilito dalla Stazione Appaltante: per ogni caso di esecuzione del servizio in difformità dal Piano annuale del trasporto scolastico stabilito, il Committente applicherà una penale fino ad € 300,00 per ogni violazione. In caso di comportamento recidivo da parte della Ditta Aggiudicataria, l'importo della penale è raddoppiato, a discrezione del Committente.

Qualora la difformità di cui sopra sia effettuata in violazione di disposizioni di legge il Committente irrogherà la penale pari ad € 600,00 per ogni violazione; se la violazione di legge è attinente alla sicurezza degli alunni trasportati la pena sarà pari ad € 2.000,00 per ogni violazione. La difformità del servizio può consistere nella variazione arbitraria non autorizzata, né dovuta a cause di forza maggiore, degli itinerari da percorrere descritti dal Piano annuale del trasporto scolastico, fermate/ripartenze da punti diversi rispetto a quelli stabiliti da detto documento, effettuazione del servizio con alunni in piedi o privi di posto a sedere individuale; mancato rispetto degli orari.

6. Penali attinenti ai veicoli: qualora la Ditta Aggiudicataria utilizzi veicoli non conformi a quanto prescritto dal presente Capitolato nonché veicoli non aventi le caratteristiche offerte in sede di gara il Committente applicherà una penale pari ad € 1.500,00 per ogni violazione. Qualora in caso di avaria al mezzo durante l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico fermata/casa-scuola- fermata/casa la Ditta Aggiudicataria non sia in grado di sostituire il mezzo in avaria con altro mezzo idoneo nei tempi offerti in sede di gara e comunque non oltre sette giorni dall'avaria il Committente applicherà una penale pari ad € 500,00.
7. Penali attinenti al personale addetto: qualora il personale addetto alla conduzione del veicolo non osservi gli obblighi e i divieti previsti dal presente Capitolato tecnico, il Committente applicherà una penale, pari ad € 250,00 per ogni violazione riscontrata. L'importo è aumentato del doppio (pari ad € 500,00) qualora si versi in una situazione di recidiva. Ad ogni modo, qualora il personale suddetto configuri delle condotte o realizzi dei fatti rientranti nelle fattispecie previste del Codice Penale, il Committente si riserva di risolvere il contratto con conseguente risarcimento di tutti i danni sottesi da essa dipendenti. Qualora la Ditta Aggiudicataria non adempia gli obblighi di comunicazione in caso di sostituzione del personale addetto al servizio, ivi compreso il referente dell'appalto, il Committente applicherà una penale, pari ad € 300,00.
8. In caso di scarsa o mancata pulizia degli automezzi, carrozzeria ed interni sarà applicata una penale pari ad € 150,00 per ogni violazione riscontrata.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione.

L'ammontare complessivo delle penali nn. 4 – 5 e 7 - 11 non può comunque superare, complessivamente, il limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Nel caso di protratto mancato adempimento, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo delle penali, si procederà alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 20 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo dovuto alla Aggiudicataria per l'espletamento del Servizio in appalto è effettuato con cadenza mensile previa presentazione della fattura, alla quale deve essere allegato un prospetto mensile delle presenze degli utenti ed il numero delle ore effettuate dagli operatori distinte per tipologia di servizio.

Il pagamento avviene mediante rate mensili posticipate ed a verifica effettuata da parte del D.E.C. circa le prestazioni effettivamente erogate, la buona esecuzione del servizio ed il rispetto delle condizioni contrattuali.

Il termine di pagamento da parte del Comune delle fatture relative al servizio prestato dalla Ditta è stabilito, in 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura.

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie rese.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11, c. 6 del D.lvo n. 36/2023 e s.m.i. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

L'eventuale ritardo nel pagamento di fatture non può essere invocato dall'appaltatore come valido motivo per la risoluzione del contratto. L'appaltatore sarà tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza pattuita.

La segnalazione di eventuali contestazioni sulla qualità del servizio reso interrompe il termine di ammissione al pagamento delle fatture.

ARTICOLO 21 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assolvere, nei rapporti con l'Ente Committente, a pena di nullità assoluta del contratto, tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. e ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari.

In particolare, esso, dovrà comunicare al Committente:

- ❖ gli estremi identificativi dei conti correnti ovvero lo strumento di pagamento utilizzato idoneo a consentire la piena tracciabilità entro 7 giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente concessione;
- ❖ le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- ❖ tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto in oggetto.

Ai sensi del comma 9 bis della legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della Legge 136.2010 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 22 – REVISIONE DEI PREZZI

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto. La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 % della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente. La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie

ARTICOLO 23 – STIPULA DEL CONTRATTO

L'Impresa aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipula del contratto nel termine che sarà indicato dalla stazione appaltante, previa presentazione della necessaria documentazione richiesta.

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, la stazione appaltante può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, fatto salvo ogni danno subito.

Nel caso di cui al comma 2, la Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione a favore dell'Impresa seconda classificata, previa verifica dei requisiti necessari; restano, inoltre, a carico dell'aggiudicataria inadempiente tutte le spese relative alla procedura di affidamento e di gara per cui si è dichiarata la decadenza dall'aggiudicazione.

L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, oltre alla decadenza dall'aggiudicazione della Ditta inadempiente, fa sorgere a favore dell'Ente committente il diritto di affidare i servizi agli operatori economici che seguono immediatamente nella graduatoria.

Qualora lo richiedano ragioni d'urgenza, a proprio insindacabile giudizio, l'Ente Committente, effettuata l'aggiudicazione, potrà richiedere all'Aggiudicatario l'inizio delle prestazioni, nelle more della stipula del contratto, previa sottoscrizione di apposito verbale.

ARTICOLO 24 - SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché

ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. del 30/12/1982 n° 955.

ARTICOLO 25 – GARANZIE DEFINITIVE

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, la Ditta affidataria, all'atto della firma del contratto dovrà prestare una cauzione definitiva ai sensi dei richiamati artt. 53 e 117 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, pari al 10% dell'importo contrattuale e nelle forme previste dalla medesima disposizione legislativa.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria all'art.106 del D.lgs. 36 /2023. In tal caso l'aggiudicatario dovrà indicare le percentuali di riduzione, allegando le relative certificazioni.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Il committente ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità (oppure attestazione di regolare esecuzione) delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabile. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente

ARTICOLO 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni previste dall'art. 122, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

Il contratto può inoltre essere oggetto di risoluzione in caso di gravi inadempienze da parte dell'aggiudicataria, tali da compromettere la funzionalità degli interventi, quali ad esempio:

- ✓ il non rispetto degli impegni assunti;
- ✓ la perdurante e verificata inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali;
- ✓ l'accertata insufficienza o insussistenza delle attrezzature o dei beni di cui era stata concordata la

piena disponibilità da parte dell'aggiudicatario;

- ✓ inadempienze alle condizioni contrattuali accertate in maniera formale (a mezzo raccomandata A.R.) per più di tre volte, qualora la Stazione Appaltante non dovesse trovare soddisfacente il servizio dopo l'inoltro formale dei tre richiami;
- ✓ La Stazione Appaltante procederà alla diffida entro congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.
- ✓ Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento degli obblighi contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile le seguenti ipotesi:
- ✓ Cancellazione dell'aggiudicatario, se cooperativa sociale, dal rispettivo Albo Regionale ovvero perdita dei requisiti previsti dal bando di gara;
- ✓ dichiarazioni false rese dall'impresa;
- ✓ cessione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- ✓ abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- ✓ per motivi di pubblico interesse;
- ✓ inosservanza delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- ✓ mancato inizio del servizio entro i termini indicati dal R.U.P. dell'Ente Committente del Comune.
- ✓ interruzione non motivata del servizio;
- ✓ subappalto del servizio;

In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Comune non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il diritto del risarcimento di maggiori danni.

La risoluzione del contratto avverrà previa notificazione scritta all'aggiudicataria in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'aggiudicatario e salva l'applicazione delle penali prescritte.

L'aggiudicataria può risolvere il contratto, nel caso del manifestarsi di condizioni non previste che comportano eccessiva onerosità delle prestazioni e/o per il verificarsi di eventi straordinari.

In caso di inadempienza del committente si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

ARTICOLO 27 - RECESSO DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi e secondo le disposizioni di cui all'art. 123 del D.lgs. 36/2023.

È sempre facoltà dell'Amministrazione appaltante recedere dal contratto nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano l'appalto del servizio, dandone preavviso di 90 giorni alla ditta aggiudicataria.

Anche l'impresa aggiudicataria potrà recedere dal contratto per giusta causa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e ss. del C.C. dandone preavviso di 90 giorni, comunque obbligandosi alla esecuzione del servizio sino a nuovo affidamento.

ARTICOLO 28 – DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa deve essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ARTICOLO 29 - NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

Il Comune di Siligo con sede in Via Francesco Cossiga n. 42 pec: protocollo@pec.comune.siligo.ss.it, tel. 079 836003, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio

dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP) individuato nella Soc. ditta Karanoa S.r.l., Via Principessa Iolanda n.48, Telefono: 3345344282, Indirizzo di posta elettronica: karanoa@email.it, Indirizzo di PEC: karanoa@pec.buffetti.it.

ARTICOLO 30 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente Capitolato e del Contratto che seguirà, sarà competente il Foro di Sassari, esclusione del collegio arbitrale.

ARTICOLO 31 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio alle norme del Codice Civile, alle Leggi ed ai regolamenti in vigore.

Si precisa che a nessun partecipante alla gara, aggiudicatario o meno, verrà corrisposto alcun compenso per la proposta gestionale/organizzativa presentata.

La partecipazione al presente appalto, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra

ARTICOLO 32 – R.U.P.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la dott.ssa Giacomina Canu, Funzionario dell'Ufficio Istruzione del Comune di Siligo.

